



CITTA' DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039; Partita I.V.A. 00143240034

--oo0oo--

Rep. n. _____
del _____

CONVENZIONE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE

Con la presente scrittura privata, tra il **Comune di Arona**, con sede in Arona (NO) – Via San Carlo, 2 – (C.F n.81000470039), nella persona del Dirigente del 2° Settore _____, nata a _____ e residente in _____, (c.f. _____), in seguito denominato “Comune”,-----

_____ e
la Sig.ra _____, nata a _____ (c.f. _____), residente in _____ - doc. d'identità n. _____ rilasciato dal Comune di _____, in seguito denominata “Assegnatario”.-----

ART. 1 – Il Comune concede in locazione all'Assegnatario che accetta, l'alloggio sito in Arona, Vicolo del Mulino, n. 4, composto da n. 1 vano, oltre accessori, censito al CF al Foglio **21**, Mapp. **114**, Subalterno **21**, come da planimetria allegata, alla medesima assegnato in base alla Determina n. _____ del _____. Certificazione energetica: non necessaria, L.R. 28.05.2007 n. 13 e s.m.i., nota Regione Piemonte 25.09.2009, locazione abitativa a canone vincolato.-----

ART. 2 - Il canone per l'alloggio è determinato a norma della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e secondo il Regolamento Regionale n. 14/R del 04.10.2011 e, in ogni caso, secondo le norme al momento applicabili. Detto canone sarà suscettibile di variazioni nei casi previsti dall'art. 6 del citato Regolamento. Il canone è determinato in € 296,26/annui, ricondotto ad **€ 480,00/annui** ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento Regionale n. 14/R del 04.10.2011.-----
Il canone dovrà essere versato dall'Assegnatario in rate bimestrali anticipate entro il 15 del mese di competenza. L'Assegnatario dovrà inoltre corrispondere le quote di rimborso spese per servizi condominiali nella misura fissata dal Comune, in relazione al costo degli stessi, salvo conguaglio. I componenti del nucleo familiare sono obbligati, in solido con l'Assegnatario, a corrispondere quanto dovuto al Comune per la conduzione dell'alloggio assegnato. Il Comune, previa messa in mora dell'Assegnatario, procede alla pronuncia di decadenza e quindi alla risoluzione della convenzione in caso di morosità superiore a tre mesi (fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 12/R del 04.10.2011).-----

ART. 3 – L'alloggio è concesso al solo uso di abitazione dell'Assegnatario e del nucleo richiedente così come definito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i.. L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione salvo eventuale proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. È fatto espresso divieto di sublocare totalmente o parzialmente l'alloggio; ospitare, sia pur temporaneamente ed anche a titolo gratuito o di cortesia, persone diverse da quelle indicate come componenti il nucleo dell'Assegnatario, salvo autorizzazione da richiedersi al Comune. È altresì vietato modificare la destinazione d'uso o cedere in tutto o in parte la presente convenzione.-----

ART. 4 – La presente convenzione è stipulata per la durata di **5 (cinque) anni**, dal **01.09.2024** al **31.08.2029**. Se permangono i requisiti di permanenza la convenzione è tacitamente rinnovata di uguale periodo. L'Assegnatario potrà chiedere in qualunque momento la risoluzione della convenzione previo preavviso di tre mesi.-----

ART. 5 – Il presente contratto non ha efficacia novativa ex art. 1230 c.c. relativamente all'eventuale precedente morosità maturata nei confronti del Comune per canoni e spese e, in merito alla quale l'Assegnatario si impegna a provvedere al pagamento. L'inadempimento, anche parziale, legittimerà l'avvio di tutte le procedure ex lege previste per il recupero coattivo dei crediti e dell'immobile. -----

ART. 6 – La decadenza dell'assegnazione nonché la rescissione della convenzione è prevista, oltre nei casi di cui ai precedenti artt. 2 e 3, nei confronti di chi: 1) abbia perduto i requisiti per l'assegnazione; 2) abbia trasferito altrove volontariamente la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi senza autorizzazione da parte del Comune; 3) non produca la documentazione richiesta, con cadenza biennale, per il censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari; 4) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi; 5) apporti modifiche all'alloggio non preventivamente autorizzate dal Comune o arrechi danni all'immobile o alle parti comuni; 6) adotti comportamenti penalmente perseguibili; 7) violi ripetutamente le norme di civile convivenza contenute nelle regolamentazioni disciplinanti l'uso degli alloggi; 8) in ogni altro caso previsto dalla Legge come causa di decadenza, annullamento dell'assegnazione e/o risoluzione e rescissione della convenzione. -----

ART. 7 – L'Assegnatario dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. L'Assegnatario solleva il Comune da ogni qualsiasi responsabilità sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dell'alloggio. Sono vietate modifiche e innovazioni all'alloggio se non autorizzate. Le modifiche apportate nell'alloggio, anche se autorizzate, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà del Comune senza che questo sia tenuto a versare alcun compenso salvo facoltà per il Comune di chiedere il ripristino. L'Assegnatario s'impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. L'Assegnatario sarà pure tenuto alle riparazioni di ordinaria manutenzione a norma degli artt. 1576 e 1609 c.c. L'Assegnatario non potrà opporsi alle ispezioni nell'alloggio ordinate dal Comune al fine di accertare la buona conservazione dei locali e l'osservanza di ogni obbligo contrattuale; dovrà altresì consentire l'accesso al Comune ed ai suoi incaricati per eventuali riparazioni a carico del proprietario, salvo il diritto per il Comune dei provvedimenti di autotutela previsti dall'art. 18, punto 2, L.R. 3/2010 e s.m.i.. -----

ART. 8 – Le ipotesi di risoluzione previste nella presente convenzione sono da intendersi patti di risoluzione espressa, ex art. 1456 c.c. É altresì causa di risoluzione di diritto la pronuncia di decadenza e/o annullamento del provvedimento di assegnazione. -----

ART. 9 – L'Assegnatario è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia all'alloggio che allo stabile per colpa sua, di persone con lui conviventi o da lui chiamate per qualsiasi incombenza. L'Assegnatario è altresì responsabile dei danni all'alloggio e parti comuni dovuti a colpe, vandalismi e manomissioni, anche quando sono ignoti gli autori, qualora non provi che sono dovuti a cause a lui non imputabili. -----

ART. 10 – Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono rispettivamente domicilio: il Comune nella propria sede, l'Assegnatario nei locali assegnatigli. Per ogni controversia dipendente o inerente alla presente convenzione le parti convengono che unico Foro competente sia quello di Verbania. -----

ART. 11 – Sono a carico dell'Assegnatario le spese della presente convenzione, nonché l'imposta di registro nella parte ex lege prevista. -----

ART. 12 - Il Comune e l'Assegnatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003). Per quanto non previsto si applicano le norme contenute nella L.R. 3 del 17.02.2010, annessi regolamenti attuativi e ogni norma vigente in materia di edilizia sociale -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

PER IL COMUNE DI ARONA

L'ASSEGNATARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., la sottoscritta _____ dichiara di avere letto il presente contratto e di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 2-6-8-10 della presente convenzione.

Firma: _____

Arona, li _____